



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia
P.zza Marconi n°16 - cap.30032
Tel. 041/5137145 - fax 041/5160281
sindaco@comune.fiessodartico.ve.it - comunefiessodartico.ve@legalmail.it
www.comune.fiessodartico.ve.it

Prot. 3650
ORDINANZA N. 4

Fiesso d'Artico, li 28.03.2017

OGGETTO: Disciplina degli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed 88 del TULPS/31, nonché della messa in esercizio degli apparecchi automatici da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS/31.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il gioco d'azzardo patologia (G.A.P.) o ludopatia è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;
- Il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte anti-giuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
- Il 14 luglio 2014 la *Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on line* ha adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo on line, che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;
- Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 87 novembre 2012, n. 189, prevede di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";
- In data 25 febbraio 2016 la Prefettura di Venezia congiuntamente con alcuni Comuni della Città Metropolitana di Venezia, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Venezia, l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato di Venezia, i Direttori delle ULSS di Venezia e Provincia, la Camera di Venezia Rovigo Delta Lagunare, l'ANCI Veneto, Associazioni di Categoria, ed altre Associazioni hanno firmato il *Protocollo d'Intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli*;

- Al Protocollo d'Intesa di cui sopra hanno anche aderito la Questura di Venezia, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Venezia, il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Venezia ed il Compartimento Polizia Posale e delle Comunicazioni per il Veneto;
- Il Protocollo d'Intesa citato si propone varie attività a contrastare il fenomeno della ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdirezionale di confronto al fine di procedere all'individuazione degli interventi da porre in essere a tutelare le persone affette da dipendenza;
- In particolare, la Prefettura, nell'ambito delle attività di attuazione del predetto accordo, ha predisposto una proposta di Regolamento Comunale tipo in materia di giochi presentato in data 23 maggio 2016, così come poi modificato e sostituito con proposta del 6 ottobre 2016;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

Atteso che a supporto dell'attività di regolamentazione delle attività del gioco lecito e di disciplina degli orari, la Prefettura di Venezia ha allegato le evidenze scientifiche che supportano lo sviluppo e l'adozione di provvedimento di competenza, comunale, giusta nota Prot. 190/GAB/2016 del 23 maggio 2016;

Visto che l'Azienda ULSS 13 di Mirano (ora ULSS 3 "Serenissima") ha inserito nel proprio Piano di Zona dei servizi alla persona 2011 – 2015 nell'area dipendenza il fenomeno della ludopatia, ed in particolare nella ripianificazione anno 2016 ha previsto la "realizzazione di una iniziativa, su proposta dell'assessore referente dell'area Dipendenze e prevede una collaborazione da parte di tutti i Comuni dell'ULSS 13, finalizzata a coordinare azioni atte al contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo, coinvolgendo le forze attive nel territorio";

Visto che anche l'ANCI Veneto con Circolare n. 29 inviata il 24 aprile 2015 ha invitato tutti i Sindaci della Regione Veneto ad adottare specifica ordinanza sindacale di disciplina degli orari d'esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS/31 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, anche a seguito delle Sentenze del TAR Veneto n. 58/2015 e 78/2015 che hanno respinto ricorsi presentati sulla materia;

Visto altresì che l'ANCI Veneto con Circolare n. 2 del 10 gennaio 2017 ha notiziato i Sindaci della Regione Veneto circa le problematiche relative alle attività delle sale giochi ed all'uso della apparecchi automatici da gioco, valutando l'opportunità di tutte le possibili iniziative che i Comuni possono adottare per fronteggiare il fenomeno oltre alla predisposizione di appositi Regolamenti Comunali;

Dato atto che con nota Prot. 11922 del 5/7/2016 il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, informa che il 4 luglio 2016 è stato approvato un punto all'o.d.g. con il quale si è convenuto fra tutti e 10 i Comuni dell'area di approvare il Regolamento tipo predisposto dalla Prefettura di Venezia;

Atteso che il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;

Ravvisato che la dipendenza di gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT), sia all'utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS/31 installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che la L.R. 27 aprile 2015, n. 6, in particolare l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)", prevede al comma 3 lett. b) la possibilità, da parte dei Comuni, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, di individuare gli orari di apertura della sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;

Visto che con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" n. 16 del 21/12/2016 – esecutiva il 23 marzo 2017, è stato approvato il "Regolamento per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco lecito, relativamente ai Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò e Campagna Lupia", che all'art. 14 stabilisce le fasce orarie, cui ciascun Sindaco del Comune territorialmente competente farà riferimento per l'emissione di apposita ordinanza di cui all'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto quindi necessario disciplinare, gli orari di funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse, sale VLT, ecc.) autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS/31 e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 110 del TULPS/31, installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell'ottica di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Dato atto che la partecipazione al procedimento ex Legge 241/90 è stata assolta dalla Prefettura di Venezia, mediante la consultazione delle Associazioni di Categoria ed Enti che hanno sottoscritto il *Protocollo d'Intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli* del 25 febbraio 2016 e partecipato ai lavori di redazione della proposta di Regolamento Comunale disciplinante la materia;

Visti:

- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", nonché il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Il D.M. dell'Economia e Finanze del 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Il D.M. dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Il D.M. dell'Economia e Finanze del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, del TULPS";

- Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante il più alto livello di tutela della salute”;
- l’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che dispone: “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
- la L.R. 27 aprile 2015, n. 6 in particolare l’rt. 20 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” che al comma 3, lett. b) prevede la possibilità di individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
- la Circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno – Dip. della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS/31, compete al Sindaco ex art. 50 comma 7 del TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici:
 - negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse;
 - esercizi dediti al gioco con apparecchi di intrattenimento denominati “new slots” e “video lottery terminal”
 - sale bingo;
- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) n.- 32/71 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e da quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi dell’art. 50 – comma 7 del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che “è stato riconosciuto che, in forma della generale previsione del ripetuto art. 50 comma 7 del TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”;
- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015, con la quale viene sottolineato tra l’altro che “le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, come “pubblici esercizi”, di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando di tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando

le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed 88 del TULPS/31, nonché della messa in esercizio degli apparecchi automatici da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS/31 installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di seguito indicato:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI (autorizzate ex art. 86 del TULPS/31) E DELLE SALE SCOMMESSE E DELLE SALE VLT (autorizzate ex art. 88 del TULPS/31):

l'orario di esercizio è dalle ore 8,30 alle ore 21,30 di tutti i giorni, compresi i festivi;

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO, (di cui all'art. 110 comma 6 o 7 del TULPS/31):

l'orario di esercizio è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 di tutti i giorni, compresi i festivi;

al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati

(sono esclusi dal rispetto degli orari i giochi vari: giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo quali la dama, scacchi, giochi di società in genera, oltre ai giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle come la Playstation, Nintendo, Xbox, e giochi con il computer senza collegamento ad internet)

DISPONE

ai sensi dell'art. 9 del TULPS/31, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti prescrizioni:

- È fatto obbligo dell'esposizione su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento al pubblico, di forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- È fatto obbligo di esposizione con visibilità all'esterno del locale degli orari di apertura delle sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS/31;
- E' fatto obbligo di rispettare gli obblighi di informazione al pubblico e pubblicità stabiliti all'art. 13 del Regolamento in premessa citato;

DISPONE ALTRESI'


che per la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, vengono applicate le sanzioni previste all'art. 15 del Regolamento in premessa citato

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento entra in vigore il 1 aprile 2017, e verrà trasmesso alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", alla Stazione Carabinieri di Stra, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -AAMS di Venezia, ed alle Associazioni di Categoria più rappresentative a livello metropolitano.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line ed inserita nel sito internet istituzionale dell'Ente e dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta".

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque, abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



IL SINDACO

Andrea Martellato
[Handwritten signature]